

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1813-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

col **Ministro della Difesa**

(LAGORIO)

e col **Ministro dei Trasporti**

(BALZAMO)

(V. Stampato n. 1813)

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 giugno 1982

(V. Stampato Camera n. 3479)

modificato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 marzo 1983

Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere il funzionamento dei servizi di radionavigazione.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, anche mediante accesso nei locali dove sono ubicati gli impianti di telecomunicazione, controlli e verifiche sia in via preventiva sia a seguito di segnalazioni di disturbi nocivi, secondo modalità concordate con l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e con l'Ispettorato delle telecomunicazioni per l'assistenza al volo.

Gli accertamenti sono intesi, in particolare, ad assicurare che le bande di frequenze 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 136 MHz, 138 - 144 MHz, 230 - 400 MHz, 590 - 606 MHz, 960 - 1215 MHz, 1250 - 1350 MHz, destinate alle necessità di radiocomunicazione e radioassistenza relative al traffico aereo, non subiscano interferenze.

Art. 3.

In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il titolare dell'impianto, applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, servendosi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e dei servizi ispettivi, anche mediante l'accesso ai locali, autorizzato dall'autorità giudiziaria, controlli e verifiche sugli impianti di cui all'articolo 1 a seguito di segnalazioni di disturbi nocivi, secondo modalità concordate con l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e con l'Ispettorato delle telecomunicazioni per l'assistenza al volo.

Gli accertamenti sono intesi ad assicurare che le bande di frequenze 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 136 MHz, 138 - 144 MHz, 230 - 400 MHz, 590 - 606 MHz, 960 - 1215 MHz, 1250 - 1350 MHz, e quante altre saranno destinate alle necessità di radiocomunicazione e radioassistenza relative al traffico aereo, non subiscano interferenze.

Art. 3.

In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Nei casi più gravi di inosservanza del divieto, la stessa Amministrazione ordina motivatamente la disattivazione dell'impianto, fissando un termine. Scaduto il predetto termine senza che la causa dei disturbi di cui all'articolo 1 sia stata rimossa, l'Amministrazione può procedere alla disattivazione d'ufficio o eventualmente al sequestro.

Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può procedere, con provvedimento motivato ed anche senza preavviso, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dando contemporaneamente inizio al procedimento per l'applicazione della sanzione prevista dal primo comma.

Il provvedimento sull'istanza di riattivazione o di dissequestro dell'impianto è subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'articolo 1 ed è adottato non oltre venti giorni dalla domanda.

Il decorso del predetto termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata comporta di diritto la riattivazione ed il dissequestro dell'impianto.

Nel caso di sequestro l'Amministrazione è tenuta a consentire l'accesso ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Qualora il titolare dell'impianto non ottemperi all'ordine di cui al precedente comma, la stessa Amministrazione dispone la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano, e procede alla disattivazione d'ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può procedere, con provvedimento motivato, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dandone immediata notizia all'autorità giudiziaria per la convalida.

Art. 4.

L'accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell'impianto è subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'articolo 1 ed è adottato non oltre trenta giorni dalla domanda stessa.

Trascorso il predetto termine senza che si sia avuta la pronuncia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima provvede al dissequestro dell'impianto e ne autorizza la riattivazione.

Nel caso di sequestro l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a consentire l'accesso all'impianto ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.